

Causa Durnwalder: Sentenza della Corte d'Appello di Bolzano e aspetti giuridici

È noto che la sentenza della Corte d'Appello di Bolzano n. 140/2006 del 28.07.-04.08.2006 (sentenza CAp) costituisce per ora l'ultimo atto nella cd. causa Durnwalder; poiché quella sentenza non contiene alcuna nuova argomentazione mentre è contraddittoria sotto diversi aspetti, i ricorrenti sono convinti che - almeno dal punto di vista giuridico - la loro posizione sia ancora (anzi, più che mai!) quella "giusta".

A dimostrazione di ciò verranno esposte e commentate appresso le argomentazioni contenute nella sentenza CAp, seguendo per comodità il filo letterale della sentenza (41 pagine!) con indicazione delle relative pagine. Tutti i documenti citati si trovano in Internet all'URL www.rechtsstaatlichkeit.bz.

Prima però ancora qualche considerazione di fondo:

- a) Alla domanda se proporre o meno il ricorso alla Suprema Corte (Cassazione) esiste una semplice risposta, che consiste in una controdomanda: Se Durnwalder fosse rimasto soccombente avanti la CAp (come peraltro, in base alla situazione giuridica, sarebbe dovuto essere), sarebbe ricorso in Cassazione? La risposta ad ambo le domande non può che essere un netto SI!
- b) Mentre gli "argomenti" della sentenza CAp si riducono essenzialmente a 2 (la "o" al posto della "e" nonché la presunta "prassi" ultradecennale, entrambi peraltro facilmente confutabili), vi è invece una moltitudine di argomenti, ognuno dei quali decisivo, in favore dei ricorrenti.
- c) Pare che qualcuno si sia fatto impressionare dalla motivazione della sentenza CAp, nonostante che - come visto - si riveli non solo debole ma anche basata su un ragionamento vetusto e noto già molto prima della sentenza di 1° grado (dell'agosto 2004). Simile atteggiamento appare poco coerente considerato che, se detta motivazione fosse tanto impressionante, i ricorrenti avrebbero potuto (e dovuto) rinunciare già PRIMA della prima sentenza!
- d) Poiché qualcuno tende a nascondersi dietro alla scusa di non essere giurista, va chiarito che non serve essere giuristi per capire gli argomenti in favore della causa dei ricorrenti, così come non serve essere matematico per capire che 1 più 1 fa 2 ...
- e) Alla lagnanza, ripetutamente espressa da Durnwalder, che sarebbe meglio offrire in beneficenza i soldi spesi per il procedimento in questione, è facile ribattere che la speranza di vedere rimpiazzato quel vecchio "incollato alla sedia" con un Presidente di giunta capace vale molto di più di qualche migliaio di euro di spese processuali in capo ai ricorrenti. Del resto, quelle poche migliaia sono un nonnulla rispetto ai milioni di euro assurdamente sperperati nell'era Durnwalder (conduttura fanghi depurati Merano-Bolzano, Flop-Port Bolzano, TBB come attualmente pianificato ecc. ecc.).

Veniamo dunque alla sentenza CAp.

1. Pagina 11, in fondo: Si fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che ha bollato come incostituzionale la lex Durnwalder dichiarando "assorbite" alcune questioni dell'ordinanza della CAp, capeggiata dal dott. Zanon, n. 52/04 del 03.-08.11.2004 ("... assorbite le questioni di costituzionalità sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 102 Cost."). Bisogna sapere al riguardo che la Corte Costituzionale può annullare una legge, incostituzionale sotto diversi punti di vista (come la lex Durnwalder), con riferimento ad uno solo di quei punti, senza soffermarsi sulle altre questioni considerate, appunto, "assorbite"; ciò peraltro non significa affatto che queste ultime siano prive di rilevanza, e la causa Durnwalder ne è un esempio calzante.

L'ordinanza del dott. Zanon si sofferma, a parte la lampante incompetenza del Consiglio regionale, in modo approfondito anche sulla violazione degli articoli testé citati della Costituzione (pagina 117: "Ebbene, essendo fin troppo evidente come nel caso in esame si fosse verificata proprio l'illustrata situazione e come, con la disciplina retroattiva dettata dalla contestata legge regionale numero 3/04, si fosse venuti non soltanto a capovolgere, ad elezioni espletate, la definizione dei presupposti di accesso alle relative candidature, lasciando consolidata l'esclusione dei potenziali aspiranti alla carica di consigliere provinciale che in ipotesi avessero rinunciato alla candidatura e quindi all'esercizio del diritto di elettorato passivo in ottemperanza alla nel passato a prima vista ostativa formulazione della norma ora fatta oggetto di interpretazione, ma, soprattutto, ad influenzare l'esito del giudizio già anteriormente promosso dai cittadini elettori attuali appellanti per fare valere l'ineleggibilità del consigliere Durnwalder fondata su quella medesima norma, la richiesta verifica della compatibilità della nuova legge con i principi stabiliti negli artt. 3, 51 e 102 della Carta costituzionale appare più che giustificata ed imposta.").

Ebbene, di questo importante passaggio dell'ordinanza del dott. Zanon non vi è cenno nella sentenza CAp, mentre la Corte Costituzionale ha elogiato espressamente l'argomentazione del dott. Zanon (pagina 15: "... con un iter argomentativo del tutto corretto la Corte rimettente ha diffusamente esposto le ragioni ..."). Ne consegue che la probabile, nuova lex Durnwalder, imposta questa volta nel Consiglio provinciale, verrebbe nuovamente dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (ma rimane comunque la speranza che la nuova lex Durnwalder venga bloccata già prima con Referendum in materia elettorale da indirsi in Alto Adige).

2. Pagina 15, in fondo: Per sfuggire all'esemplare argomentazione del dott. Zanon, nella sentenza CAp si puntualizza che la stessa CAp nella sua SENTENZA non sarebbe vincolata dalle valutazioni espresse nell'ORDINANZA a suo tempo firmata dal dott. Zanon, citando a conferma una sentenza della Cassazione. Al riguardo si rileva che, seppure simile impostazione non sia sbagliata, è comunque interessante constatare come quel collegio giudicante prenda le distanze da quello guidato a suo tempo dal dott. Zanon; se ne deve dedurre che un collegio col dott. Zanon non avrebbe sentenziato in sfavore dei ricorrenti.

3. Pagina 28, in alto: Secondo la sentenza CAp sarebbe insorta una "esigenza interpretativa" a causa della mancanza di una virgola che, se presente, avrebbe conferito alla legge elettorale il significato univoco che viene invocato dalla difesa di Durnwalder ("i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti[,] delle società ..."). La sentenza CAp testualmente: "Premesso che tale tesi [della difesa di Durnwalder; n.d.r.] sembrerebbe a prima vista smentita dalla mancanza di una virgola a seguito del vocabolo "dirigenti" – la cui presenza avrebbe addirittura imposto, da un punto di vista grammaticale, la lettura nel senso qui proposto, attribuendo ai due sostantivi "amministratori" e "dirigenti" univoca natura di apposizione, a migliore specificazione del sostantivo iniziale "rappresentanti legali", ma in tal caso, in virtù delle massime *in claris non fit interpretatio* e *interpretatio cessit in claris*, non sarebbe insorta alcuna esigenza interpretativa ... –".
 Questo sì che chiamasi "mettere il carro innanzi ai buoi", poiché non può essere ciò che non deve essere! La citata asserzione della CAp significa in buona sostanza che l'emanazione di una cd. legge interpretativa presuppone che la disposizione da interpretare sia poco chiara e quindi non possa essere intesa con il significato che la renderebbe univoca. *Oh sancta simplicitas* (conosciamo anche noi il latino)! Un simile ragionamento non ha proprio bisogno di alcun ulteriore commento.

4. Pagina 28, in fondo: In base ad una interpretazione "grammaticale-letterale" del testo di legge, recita la sentenza CAp, le parole "i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti" non possono essere intese come "sequenza meramente eleniativa" in quanto i sostantivi "amministratori o dirigenti" non sono preceduti dall'articolo determinativo e sono tra di loro collegati dalla congiunzione disgiuntiva "o" anziché dalla "e"; inoltre il legislatore in altre parti della legge elettorale avrebbe usato l'articolo determinativo ovvero elencato addirittura le singole figure con termini univoci (presidente, direttore generale, ecc.), con la conseguenza che in applicazione del "criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica del legislatore" anche nell'ipotesi in esame le cause di ineleggibilità sarebbero state esplicitate chiaramente secondo le intenzioni dello stesso legislatore.
 Quest'ultimo argomento è facilmente confutabile, per il semplice motivo che la presunta costanza terminologica non è affatto riscontrabile nella realtà delle leggi! Il problema semmai è proprio quello che le leggi troppo spesso non sono esterne in modo "perfetto", dando così la possibilità a soggetti interessati (come in questo caso Durnwalder) di piegarle per propri fini.
 Addirittura assurda diventa poi l'argomentazione a pagina 30 dove, sotto un profilo "sintattico-grammaticale", all'omessa virgola viene attribuita una qualche giustificazione in quanto solo così verrebbe assicurato che le parole "delle società per azioni" siano riferite ai 3 sostantivi precedenti ("rappresentanti legali, amministratori, dirigenti"). Ma se con "amministratori" e "dirigenti" - come vogliono farci credere la difesa di Durnwalder e la CAp - si intendono solo quelli che siano anche "rappresentanti legali", la specificazione "delle società per azioni" non serve se si riferisca a tutti e 3 i sostantivi e basterebbe invece il rimando a "rappresentanti legali". In realtà si tratta di un argomento in favore dei ricorrenti (i 3 sostantivi costituiscono enumerazione eleniativa e Durnwalder quindi era ineleggibile!), mentre il costruito argomentativo della CAp si rivela contraddittorio.
 Quanto alla "o" al posto della "e" (tesi o-e), si tratta chiaramente di un argomento scialbo che non regge ad un'analisi critica, come sarà meglio evidenziato più avanti nel testo con riguardo alla relativa traduzione tedesca (punto 6).

5. Pagina 30, in fondo: Partendo dalla constatazione - questa volta corretta - che la legge elettorale regionale del 1983 trae origine dalla correlativa legge statale n. 154/1981, nella sentenza CAp si sostiene che la scelta del legislatore regionale, di usare la congiunzione "o" al posto della "e", dovrebbe qualificarsi come indicativa di una "*voluntas oggettiva*" diretta a conferire alla legge regionale un significato diverso da quella statale.
 Ma è proprio qui che casca l'asino: Non esiste nessun - ripetesi nessun! - appiglio da cui desumere una scelta intenzionale della "o" al posto della "e"; piuttosto appare evidente che la "o" sia come scivolata nella legge regionale, per il resto copiata fin nei minimi dettagli da quella statale, e nessuno ne conosce il motivo.

6. Pagina 31, in alto: E qui si chiude il cerchio, però - a scapito della difesa di Durnwalder - non nel senso della sentenza CAp che addirittura vorrebbe che la versione tedesca della legge elettorale ("die gesetzlichen Vertreter, die Verwalter oder Leiter von Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Region oder der autonomen Provinzen") venga intesa nel modo seguente: "die gesetzlichen Vertreter, seien es Verwalter oder Leiter, von Aktiengesellschaften ..." (in italiano "i rappresentanti, siano essi amministratori o dirigenti").
 In proposito va rilevato che già il relativo ragionamento riguardo al testo italiano risulta alquanto remoto, poiché la

"o" al posto della "e" – considerata la mancanza della virgola o di altro elemento sintattico del tipo: i rappresentanti legali, "purché" amministratori o dirigenti di società per azioni, oppure: i rappresentanti legali, "che siano" amministratori o dirigenti di società per azioni – implica innegabilmente un significato letterale del tutto identico. Del tutto astruso e campato per aria appare invece la citata interpretazione del relativo testo tedesco, per cui in proposito non appare neppure necessaria alcuna controdeduzione.

Nondimeno si fa notare che – se proprio si volesse attribuire agli articoli determinativi un tale peso come avviene nella sentenza CAp – nel testo tedesco vi è scritto "die Verwalter" mentre in quello italiano semplicemente "amministratori" (SENZA articolo).

In tale contesto sia consentito pure citare un testo che nella cd. "sacra terra del Tirolo" dovrebbe essere abbastanza noto, vale a dire il Credo Apostolico che in tedesco recita: "Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben". In tale testo prettamente tedesco gli articoli determinativi sono, come si vede, distribuiti abbastanza liberamente, ma a nessuno che parla il tedesco verrebbe in mente di interpretarlo come segue: "Ich glaube an ... die heilige katholische Kirche, SEI SIE Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und AN das ewige Leben". Questo per dimostrare che le sequenze di sostantivi, nella legge elettorale come nel Credo, sono senza dubbio - indipendentemente da articoli o congiunzioni varie - di tipo ELENCATIVO; tutto il resto sono fantasie!

Invero la ragione alla base della citata versione tedesca è un'altra ed è molto più semplice, e cioè che la "o" è entrata nella legge elettorale regionale senza un motivo particolare, e che non v'è alcun appiglio che consenta di ritenere che il legislatore regionale a suo tempo avesse voluto stabilire qualcosa di diverso di quanto previsto nella correlativa legge statale.

Se così non fosse, il Consiglio regionale risp. quello provinciale (dal 2001) - di cui faceva parte tra l'altro il consigliere Durnwalder - avrebbero potuto modificare la legge elettorale durante almeno 3 legislature (dal 1988, dal 1993 e dal 1998); se tale modifica non è stata fatta ciò non significa affatto che la legge sarebbe da interpretare come se detta modifica fosse stata fatta, tutt'al contrario!

7. A confutare la citata tesi o-e, che cozza comunque contro la comune sensibilità linguistica, interviene del resto anche il seguente ragionamento "cronologico": Com'è noto detta tesi proviene dal professore di diritto Sergio Panunzio di Roma ed è stata ampiamente riportata tra l'altro in un articolo del settimanale "ff" del 22/07/2004. Tale data è significativa in quanto è ragionevole ritenere che da quel momento in Alto Adige la detta tesi fosse nota comunemente, ma particolarmente negli ambienti giudiziari. Ebbene, il Tribunale di Bolzano, che ha emesso la sentenza di 1° grado circa 1 mese dopo (esattamente il 19/08/2004), avrebbe potuto senz'altro fondare la relativa motivazione sulla tesi o-e ma non l'ha fatto (rifugiandosi invece nella "interpretazione costituzionalmente orientata" che appare ancora più scialba); ciò dimostra che detta tesi non è plausibile né dal punto di vista letterale né da quello giuridico.
In tale contesto non si può non rilevare che i due gradi giudiziari (Tribunale e CAp) si siano come "discreditati" a vicenda (il Tribunale non ha preso in considerazione la tesi o-e, la CAp ha rigettato la motivazione del Tribunale), fatto che desta qualche ironia visto che entrambi tendono - apparentemente - a salvare il posto a Durnwalder.
8. Pagina 33, in alto: Giusta sentenza CAp un ulteriore argomento a suffragio della difesa di Durnwalder sarebbe costituito dalla "prassi interpretativa ultradecennale della Commissione di convalida del Consiglio Regionale", in base alla quale diversi consiglieri che si erano trovati in situazioni analoghe a Durnwalder sono stati costantemente dichiarati eleggibili.
Di fronte ad un simile ragionamento vien da chiedersi se la CAp abbia presente i concetti di divisione dei poteri ovvero di gerarchia delle norme giuridiche. Per dirla francamente: Poiché ogni ATTO AMMINISTRATIVO è subordinato gerarchicamente alle leggi, non potrà mai e poi mai servire ad orientare l'interpretazione di una disposizione legislativa in una determinata direzione. In caso contrario si potrebbe verificare la situazione assurda che p.es. un Comune per anni applichi in modo errato una legge provinciale e per tutta conseguenza la legge provinciale fosse diversamente interpretata giusta l'errata prassi del Comune, quando invece in base ai più comuni principi di legalità si dovrebbe porre fine alla prassi illegale del Comune.
Inoltre gli atti della succitata Commissione di convalida, oltre ad essere prettamente amministrativi, sono anche atti eminentemente POLITICI che, stante la situazione di maggioranza in Regione e Provincia, vengono imposti da sempre dai "soliti" partiti contro la resistenza della debole opposizione politica! Volervi vedere quindi un "indice di interpretazione autentica" o addirittura un "implicito recepimento nella legge provinciale n. 4/2003", come sostiene la sentenza CAp, equivale a sbeffeggiare i principi dello stato di diritto. Semmai, come detto innanzi, il Consiglio regionale risp. provinciale avrebbe dovuto emanare una nuova legge elettorale e vi avrebbe avuto tempo - per quello sì - per più di un decennio!
9. Pagina 34, in fondo: Ancora, si scomoda una presunta "ratio legis" (senso, motivo, fine della legge), in base alla quale il legislatore regionale non avrebbe travalicato i limiti della sua ragionevole discrezionalità prevedendo una ineleggibilità per i soli amministratori che siano anche muniti del potere di rappresentanza legale delle società di cui trattasi.

Senza soffermarci qui sulla relativa motivazione nella sentenza CAP, lunga diverse pagine, non si può che confermare che il legislatore autonomo senza dubbio dispone di tale discrezionalità che, però, non è stata esercitata in alcun modo. Per dirla con le parole prese da un *bonmot* del satirico tedesco Karl Valentin: Certo che il Consiglio regionale avrebbe potuto potere, solo che non ha voluto volere ("Der Regionalrat hätte schon dürfen können, nur mögen hat er nicht wollen!").

Del resto, che il Consiglio provinciale di Trento - a differenza del suo omonimo bolzanino - abbia varato nel 2003 una propria legge elettorale dove il testo in questione è stato formulato diversamente, dimostra proprio che la legge elettorale "altoatesina" dev'essere interpretata come indicato dai ricorrenti e dalla Cassazione a S.U. con la sentenza - che funge da precedente - n. 17981 del 25/11/2003 (sentenza Cass. S.U.).

10. A tale proposito è opportuno spendere qualche parola anche riguardo alla dichiarazione della difesa di Durnwalder secondo cui i ricorrenti avrebbero insinuato che lo stesso Durnwalder avrebbe ottenuto più voti elettorali grazie al suo posto nel consiglio di amministrazione della Sadobre. Anche tale assunto è privo di ogni fondamento; in realtà i ricorrenti hanno indicato la *ratio legis* in tema di INELEGGIBILITÀ - generalmente riconosciuta e riportata finanche nella sentenza CAP - al solo fine di confutarne la interpretazione-trasformazione in una INCOMPATIBILITÀ (come accaduto nella sentenza del Tribunale). È infatti sin dagli anni 1980 che in dottrina prevale l'insegnamento per cui la sanzione della ineleggibilità scatti nelle ipotesi di *captatio benevolentiae* (influsso sulla volontà elettorale tramite l'esercizio di determinati uffici o funzioni), onde il legislatore cerca di prevenire simili ipotesi imponendo ai candidati alle elezioni di rimuovere ancora PRIMA della loro candidatura ufficiale ogni possibile dubbio al riguardo.
Si tratta quindi non di influsso concreto sugli elettori bensì di influsso TEORICAMENTE POSSIBILE (come accade del resto anche con diverse altre normative che prevedono incompatibilità e simili). I ricorrenti infatti sono ben consci del fatto che il signor Durnwalder non aveva assolutamente bisogno di procurarsi ulteriori voti elettorali tramite la sua carica nella Sadobre, in quanto a tal fine adotta notoriamente mezzi diversi e più subdoli come p.es. le questue incivili e antidemocratiche praticate ogni mattina nel Palazzo provinciale n. 1 in Bolzano.
11. Pagina 39, in alto: Da ultimo la CAP si atteggia da saccente credendo di poter riscontrare nei ricorrenti il "vizio di fondo" consistente nel fatto di richiamarsi al citato precedente della Cass. S.U., nonostante che questo sia attinente ad un caso in cui sono applicabili le disposizioni della succitata legge statale n. 154/1981.
Oh sancta simplicitas (si perdoni la ripetizione)! Da quanto precede risulta sicuramente chiaro a qualsiasi persona di comune intelligenza che i ricorrenti erano da sempre consci del fatto che la legge elettorale regionale non fosse identica alla citata legge statale; quello che i ricorrenti hanno dimostrato, invece, è che la prima è stata praticamente copiata dalla seconda (cosa che costituisce peraltro prassi corrente sia nel Consiglio regionale di Trento che in quello provinciale di Bolzano) e che non v'è alcun appiglio da cui desumere che la differenza - leggera e insignificante sia sul piano letterale che giuridico - nei rispettivi articoli delle due leggi sia riconducibile ad una scelta intenzionale.
La vera differenza rispetto al passato attiene invece, da un lato, al capitale maggioritario nella Sadobre (assunto nel 2001 dalla Provincia di Bolzano; col che cade nel vuoto la recriminazione di Durnwalder secondo cui egli sarebbe stato membro del consiglio di amministrazione della Sadobre per diverse legislature e mai nessuno avrebbe avuto nulla da eccepire) e, dall'altro, alla giurisprudenza che solo con la ripetuta sentenza Cass. S.U. ha deciso in modo univoco che la ineleggibilità giusta le pertinenti leggi elettorali vale anche per semplici consiglieri di amministrazione di società con capitale maggioritario di un ente pubblico.
12. A parte i dettagli fin qui esposti, le Avvocatesse dei ricorrenti hanno fornito la dimostrazione - e su questa si basa precipuamente il ricorso in Cassazione - che la CAP ha applicato in modo errato le norme circa la applicazione ed interpretazione delle leggi. In base all'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale", che precedono il Codice Civile (cd. preleggi) e sono tuttora in vigore, i giudici nell'applicazione delle leggi sono vincolati da precise regole, in particolare riguardo alla interpretazione in casi (realmente o presuntivamente) dubbi. Così, a norma del comma 2 di detto articolo, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
La sentenza CAP si basa, invece, su una interpretazione letterale-grammaticale-logica-sistematica-storica-evolutiva abbastanza soggettiva e quindi cozza contro le citate regole di interpretazione, circostanza che dovrebbe portare alla cassazione della sentenza stessa.
13. Per chiudere si può dunque constatare che un "errore di fondo" di sicuro non si riscontra presso i ricorrenti ma, semmai, presso la locale giurisprudenza che a quanto pare stenta (a differenza p.es. della Corte Costituzionale) ad applicare il principio che la legge è uguale per tutti. Anche per questo il ricorso alla Suprema Corte è quanto mai appropriato, visto che "ci sono ancora giudici a Berlino [=Roma]" (Es gibt noch Richter in Berlin!), come si suol dire efficacemente in terra germanica.